

DIRETTIVA 2004/111/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato A all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

considerando quanto segue:

2) L'allegato B è sostituito dal testo seguente:

(1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

«Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

(2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato B all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

(3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE.

Articolo 2

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 1

Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).